FOGLIO INFORMATIVO

RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETÀ COOPERATIVA iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra – (TA)
Tel.: 0998804840 – Fax: 0998806251
Email: info@bccmassafra.it - Sito Internet: www.bccmassafra.it
Codice Fiscale 02425620735
Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718
Società Partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI

I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi.

Il servizio di richiesta copia documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni; **il servizio è a pagamento ma possono essere addebitati al cliente i soli costi per la produzione della documentazione.**

Per la documentazione è possibile richiedere preventivo spese il cui importo concordato deve essere corrisposto prima della produzione dei documenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTI MASSIMI
Richiesta copia documenti	
Copia di documenti (F23, F24, effetti, assegni bancari e circolari negoziati, assegni tratti e non troncati, contabili contratti ed altri documenti) - Disponibili su archivio elettronico - Disponibile in archivio fisico	 € 0,70 € 3,50
Copia di assegni bancari tratti e troncati	€ 2,00
Copia assegni circolari emessi dalla BCC e negoziati presso altra Banca	€ 5,00
Copia di estratti conto rilasciata in formato cartaceo	€ 3,50 per documento
Copia estratti conto rilasciata in formato elettronico	€ 0,70 per documento
Dichiarazioni	
- Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori	€ 10,00
Certificazioni	
- Certificazione interessi passivi	€ 10,00
- Spese per certificazioni fiscali	€ 10,00

Altro	
- Rilascio di attestazione di capacità finanziaria/credito (Commissione per rilascio attestazione di capacità finanziaria/credito che comporta valutazione tecnico creditizia)	€ 25,00 per il socio € 35,00 per il non socio
- Rilascio lettera di referenze generiche (Commissione per lettera di referenze generiche che non comporta valutazione tecnico creditizia richieste dai clienti tramite l'agenzia)	€ 10,00
SPESA INVIO DOCUMENTAZIONE	
Consegna documentazione richiesta a mano	€ 0,00
Invio documentazione richiesta per posta	Spese effettivamente sostenute per l'invio postale
Invio documentazione richiesta per posta elettronica ivi inclusa scannerizzazione	fino a 5 documenti: Gratuita oltre: € 10,00 per tutta la scannerizzazione

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami (Unità Organizzativa Area Governo) della Banca di Credito Cooperativo di Massafra S.C., via Mazzini 65/A, 74016 Massafra (TA) o all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) bccmassafra@pec.bccmassafra.it o alla casella di posta elettronica: reclami@bccmassafra.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) - (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Costo per documento	Il "costo per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento.
Assegni check truncation	Procedura di incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000,00 euro. L'assegno è custodito dalla banca negoziatrice che lo esibisce su richiesta della banca trattaria.
Attestazione di capacità finanziaria/credito	Lettera con la quale la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente (persona fisica o giuridica, privato, impresa, ente) a far fronte a specifici determinati impegni finanziari connessi con la partecipazione dello stesso a Bandi pubblici per l'ottenimento di

	agevolazioni, gare d'appalto e similari e dispone di correlati requisiti di solvibilità.
Lettera di referenza generica	Lettera rilasciata su richiesta del cliente con la quale la Banca dichiara la regolarità e correttezza dei rapporti bancari intrattenuti dal cliente con la stessa.